

40/



SEGRETERIA DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Cagliari, 17 MAR. 1983

Prot. N. 1193

OGGETTO

RIC. N° 142/79

Trasmissione della sentenza

N. 60/83

A norma dell'art. 87 del R. D.
17 agosto 1907, n. 642 si trasmette
copia della sentenza pronunciata su
ricorso

MATTA Santino

cl

COMUNE VILLASOR

COMUNE DI VILLASOR	
Prot. N.	1175
Arrivato il	21 MAR. 1983
Risposto il	
Cat. 7	Cl. 1 Fasc. 1

con preghiera di accusarne ricevuta.

Al Sindaco
del Comune di

VILLASOR

IL SEGRETARIO GENERALE

IP/

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° 60/83

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

RIC. N°142

ha pronunciato la seguente

ANNO/1979

SENTENZA

sul ricorso n.142 del 1979 proposto da MATTA Santino rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gambardella elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio legale del medesimo al n.12 della Via Tuveri;

c o n t r o

il Comune di VILLASOR in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sestu e Luigi Cogodi elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio legale dei medesimi al n.76 della Via Mameli;

per l'annullamento

- 1) della deliberazione consiliare n.23 del 17 marzo 1977, modificata dalla deliberazione della Giunta Municipale n.2 del 6 gennaio 1978, concernenti l'approvazione del programma triennale di opere pubbliche;
- 2) della deliberazione consiliare n.26 del 14 aprile 1978 concernente l'approvazione del progetto per la realizzazione di impianti sportivi e verde pubblico attrezzate;
- 3) dell'ordinanza del Sindaco di Villasor n.15 del 20 dicembre 1978, concernente l'occupazione d'urgenza di aree di proprietà del ricorrente;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Villasor;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ri-
spettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITA alla pubblica udienza del 29 giugno 1982 la relazione
del Primo Referendario Mario SOLINAS e uditi, altresì, l'avv.
Cagusi in sostituzione dell'avv. Gambardella, per il ricorrente
e l'avv. Sestu per l'Amministrazione resistente;

RITENUTO e CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Consiglio Comunale di Villasor, con deliberazione n.23
del 17 marzo 1977, modificata con deliberazione della Giunta
Municipale n.2 del 6 gennaio 1978, ha approvato il Piano trien-
nale di opere pubbliche di cui alla legge regionale 6 settembre
1976, n.45; con deliberazione consiliare n.26 del 14 aprile 1978
è state approvato il progetto per la realizzazione d'impianti
sportivi e verde pubbliche attrezzate, previsti nel piano predetto;
con Ordinanza n.15 del 20 dicembre 1978 il Sindaco del Comune
di Villasor ha disposto l'occupazione d'urgenza di alcune aree
di proprietà del sig. Matta Santino per la realizzazione delle
opere pubbliche citate.

Avverso tali atti ha presentato ricorso giurisdizionale
il sig. Matta per i seguenti motivi :

I) - Incompetenza - Violazione di legge.

Le opere pubbliche da realizzare non sono comprese nell'art.91 lett. e) del T.U. 3 marzo 1934 n.383 per cui non compete al Comune il potere di dichiarare la pubblica utilità, come invece ha fatto con la deliberazione n.26 del 14 aprile 1978, né tale potere può ritenersi derivare dalla legge regionale n. 45 del 1976, poiché nell'elencazione indicata all'art.II non è compresa la voce "impianti sportivi e verde pubblico attrezzato".

II) - Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 3 gennaio 1978 n.1 e degli artt. 7 e 17 della legge 6 agosto 1967 n.765.

Le aree del ricorrente, interessate all'occupazione ricadono, secondo il vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Villasar, in zona di completamente esterno B/2, ove non sono previste affatto opere pubbliche; ove poi si ritenesse che la variante al vigente strumento urbanistico deriva dall'applicazione della legge n.1 del 1978, si rileva che della necessità di tale variante non è stata data alcuna motivazione, ^{né} ~~non~~ è stata completata la procedura di cui agli artt. 6 e seguenti della legge n.167 del 18 aprile 1962.

III) - Violazione della legge regionale 6 settembre 1976, n.45.

Detta legge dispone che i programmi di opere pubbliche, da finanziarsi da parte della Regione devono essere approvati dal Comune entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, poiché il Piano del Comune di Villasar è stato approvato dieci giorni dopo ^{questo} ~~come~~ deve ritenersi improduttivo di ef-

fetti e quindi affetti da illegittimità tutti gli atti conseguenti.

IV) - Violazione dell'art.71 della legge 25 giugno 1965 n.2359 e dell'art.153 del T.U. 3 marzo 1934 n.383.

Il provvedimento di occupazione d'urgenza è stato adottato sulla ritenuta esistenza dell'urgenza di provvedere, mentre la mancanza di un impianto sportivo non determinerebbe certamente un danno grave per la collettività, inoltre il Comune avrebbe potuto benissimo seguire la procedura ordinaria, essendo state approvate le opere pubbliche che si vogliono realizzare fin dal 17 marzo 1977.

Il Comune di Villasor si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

D I R I T T O

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Il procedimento seguito dal Comune intimato è quello previsto dalla legge regionale 6 settembre 1976 n.45 ai sensi della quale per le opere pubbliche incluse negli appositi programmi triennali, l'approvazione dei progetti comporta dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori e quindi la possibilità da parte dei Sindaci di adottare i provvedimenti di occupazione d'urgenza.

Il riferimento fatto dal ricorrente all'art. II della citata legge regionale non appare conferente, dal momento che detto articolo si riferisce alla programmazione regionale e comprensco-

ip/

riale e non a quella comunale che è invece indicata nel Capo primo della legge stessa.

Fondato è invece il secondo motivo del ricorso.

Lamenta il ricorrente che con la deliberazione di approvazione del progetto relativo all'impianto sportivo e verde attrezzato avrebbe potuto costituire variante allo strumento urbanistico ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n.1 solo se motivata in ordine alla necessità di tale variante.

In effetti, dal punto di vista strettamente urbanistico, si può affermare che il legislatore ha previsto le varianti agli strumenti urbanistici solo nei casi in cui esse si appalesino necessarie ad aggiornare tali strumenti e ciò al fine di non stravolgere la programmazione urbanistica attraverso tutta una serie di varianti che potrebbero far perdere di vista il contenuto complessivo della regolamentazione generale, tanto è vero che il legislatore circonda le varianti di tutta una serie di cautele affinché i Comuni non ne abusino.

Con la legge 3 gennaio 1978 n.1 si è consentito (ma solo temporaneamente) di localizzare opere pubbliche anche in zone destinate ad altri fini dallo strumento urbanistico; considerando le deliberazioni di approvazione dei relativi progetti alla stregua di varianti agli strumenti stessi.

Appare evidente che tale normativa si pone in una condizione di eccezionalità rispetto alla disciplina urbanistica generale e ciò deriva sia dalla temporaneità della stessa (tre

anni dalla data di entrata in vigore della legge) sia dalla limitazione dell'oggetto (soltanto opere pubbliche). L'intendimento di esercitare le finalità di localizzare un'opera con effetto di variante ai sensi della legge susdetta, (a parte le motivazioni in ordine alla necessità e l'urgenza di procedere alla realizzazione di opere pubbliche senza la preventiva modifica dello strumento urbanistico) deve quanto meno essere evidenziato.

La deliberazione n.26 del 14 aprile 1978, con la quale è stato approvato il progetto delle opere in questione, non solo non è corredata dalla benché minima motivazione ma, neppure implicitamente, evidenzia l'intento di esercitare il particolare potere. Nella medesima anzi non si dà neppure atto della non conformità della localizzazione alle previsioni dello strumento urbanistico.

Il terzo motivo del ricorso è inammissibile.

La legge regionale n.45 del 1976 commina la decadenza per i Comuni che abbiano approvato i programmi triennali oltre una certa data, come nel caso di specie, ma tale decadenza non appare posta a garanzia dei privati, successivamente incisi dai provvedimenti ablativi conseguenti alla progettata realizzazione di opere pubbliche; infatti essa appare posta dal legislatore a garanzia della celerità dell'impiego dei finanziamenti che possono essere posti a disposizione delle amministrazioni più sollecite, non solo, ma la stessa Regione potrebbe, nell'ambito della propria potestà discrezionale, in materia finanziaria, di-

(7)

sporre dei fondi anche per le amministrazioni che abbiano superato il termine di legge.

Il quarto motivo del ricorso è anch'esso inammissibile.

Infatti il ricorrente chiede che questo Tribunale Amministrativo si pronunci sull'opportunità o meno che l'amministrazione si sia avvalsa di un procedimento ablativo d'urgenza invece che di quello ordinario e ciò a prescindere dal fatto che la legge regionale n.45 del 1976 prevede ~~per~~ per la fattispecie come quella in argomento proprio il procedimento di urgenza.

Il ricorso deve pertanto essere accolto solo in relazione al secondo motivo.

Le spese vanno poste a carico della parte soccombente.

P. C. M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla la deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 14 aprile 1978 e l'ordinanza sindacale n.15 del 20 dicembre 1978.

Condanna l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese ed onerari del giudizio che liquida complessivamente in L.750.000 (settecentocinquantamila) a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 29 giugno 1982 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sar-

(8)

dega, con l'intervento dei Signori : SASSU Alberto Manlio,
Presidente f.f.; Pietro GIAGU, Consigliere; Mario SOLINAS,
Primo Referendario, estensore.

IL PRESIDENTE f.f.

Ho (Alberto Manlio SASSU)

IL GIUDICE ESTENSORE

Ho (Mario SOLINAS)

Depositata in Segreteria oggi 15-3-83

IL SEGRETARIO GENERALE

Ho (Giuseppe PAGE)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Per copia conforme all'originale che trasmette al
Sindaco del Comune di Bivonnes
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura
17 agosto 1907 n. 642.

Cagliari, 17 MAR. 1983



IL SEGRETARIO GENERALE:

[Handwritten signature]